

Le novità in materia di tutela dei minori vittime di reati sessuali, dopo la convenzione di Lanzarote

Torino, 12 dicembre 2013

ANDREA BOLLINI, direttore Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza "Don Silvio De Annuntiis", Scerne di Pineto, Consigliere CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia



Struttura della Presentazione


- Cultura della protezione dei bambini e cultura della violenza: il peso dei pregiudizi
- · Alcuni dati epidemiologici
- Innovazioni della L. 172/2012 rispetto all'ascolto e all'assistenza
 - · Ambiti della Convenzione di Lanzarote
 - Esperto ausiliario e formazione dei professionisti
 - Assistenza e sostegno
 - Coordinamento dei procedimenti
 - Procedimento e terapia
 - Terapia per gli autori di reato
- Conclusioni







+ Le forze nel procedimento










+ Le forze nel procedimento











Una storia significativa

(Joanna Bourke, Stupro. Storia della violenza sessuale, Laterza)

- L'11 dicembre 1880, Harriet Stump, una ragazza inglese di 14 anni, subisce violenza sessuale dal panettiere, Francis Burholt, presso il quale prestava servizio come domestica
- La moglie del violentatore, accortasi dell'accaduto, costringe Harriet al silenzio e la segrega in casa; poi però comincia a maltrattarla. Harriet racconta tutto alla madre, che denuncia il signor Burholt









Una storia significativa

(Joanna Bourke, Stupro. Storia della violenza sessuale, Laterza)

- Il medico della polizia rilevò che l'imene era stato lacerato, ma non di recente; però non era compatibile con la violenza perché sarebbe già dovuta scomparire ogni traccia (era passato un mese).
- Il signor Burholt si giustificò dicendo che era solo un gioco, ma il 17 maggio venne arrestato per stupro.









Una storia significativa

(Joanna Bourke, Stupro. Storia della violenza sessuale, Laterza)

- Durante il processo, la difesa disse che Harriet aveva bevuto, che era una ragazza con un comportamento facile con i ragazzi, che il maestro l'aveva accusata di "insincerità", che si era mascherata ad una festa in casa Burholt e che in quell'occasione aveva cantato una canzone volgare.
- Il signor Burholt venne assolto.
- Harriet non venne creduta perché i pregiudizi minano la fiducia e la credibilità. La sua storia è ancora straordinariamente attuale









I miti della violenza


(Lisa Frohman, 1991)

- Esistono stereotipi e pregiudizi (miti di violenza, cultura della violenza) che portano a screditare la testimonianza della vittima e minano l'imparzialità di giudizio a favore dell'adulto che abusa.
- Questi pregiudizi (distorsioni cognitive) possono arrivare a mettere il bambino vittima nelle condizioni di impedirgli di rendere una testimonianza serena e a subire una seconda vittimizzazione. Da qui la definizione di "testimone fragile".











VI° CONGRESSO

STATI GENERALI 2013
SUL MAL-TRATTAMENTO
ALL'INFANZIA IN ITALIA





Alcune evidenze

(Ricerca Equipe Multidisciplinare Cappucceto Rosso, Torino)

- Studio su 131 procedimenti anni 1992-2006
- 64,9% archiviazioni, 35,1% rinvii a giudizio
- Conclusi con una condanna 73% (su 35 casi)
- Tipi di condanna: 18 con pene detentive, 15 con condizionale, 2 con pene pecuniarie









I pregiudizi della violenza sessuale sui bambini su cui si basano le difese

(Tom Plach, 2008)

- Qualcuno ha inavvertitamente suggerito questi fatti al bambino
- Qualcuno ha frainteso il bambino
- Qualcuno ha deliberatamente istruito il bambino a dirlo
- Il bambino lo ha deliberatamente fatto/deciso
- Il bambino lo ha sognato o immaginato

- Le domande fatte al bambino erano suggestive
- Il bambino è stato realmente toccato, ma non era un atto sessuale
- Il bambino ha subito violenza, ma è stata commessa da qualcun altro
- C'è stato effettivo contatto, ma era consensuale
- Non sapevo che era minorenne









Recepimento Lanzarote: sarà vera rivoluzione?

■ La Convenzione di Lanzarote si pone come apparato di norme per proteggere la vittima e "vedere tutto il percorso processuale penalistico dal punto di vista del minore, dell'interesse superiore del minore e del rispetto dei suoi diritti (art. 30 della Convenzione di Lanzarote), con la stessa priorità data all'imputato" (Ministero della Giustizia, Nuove prospettive nella tutela del minore. Il progetto CURE e gli altri strumenti internazionali, Roma, 2011)







La L. 172/2012: cosa prevede

- Art. 1 Ratifica
- Art. 2 Ordine di esecuzione
- Art. 3 Autorità nazionale (Registro condannati reati sessuali presso Min. Interno)
- Art. 4 Modifiche al codice penale (introduzione nuovi reati: istigazione, corruzione di minorenne, adescamento, apologia della pedofilia, induzione alla prostituzione; inasprimento delle pene; assistenza affettiva e psicologica prestata anche da associazioni)

- Art. 5 Modifiche al codice di procedura penale (obbligo presenza esperto anche nelle fasi preliminari di indagine; stessa regola vale anche per il difensore)
- Art. 6- Divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minorenni
- Art. 7 Benefici a detenuti che accettino trattamenti psicologici
- Art. 8 Confisca
- Art. 9 Gratuito patrocinio (anche in deroga a limiti di reddito)









La L. 172/2012: cosa non prevede

- Il recepimento di una Convenzione non implica la sua immediata attuazione, in quanto, se non viene modificato con specifiche norme l'ordinamento interno, essa non può essere veramente efficace
- La legge 172/2012 introduce solo alcune norme di adeguamento (poche), lasciando sostanzialmente inalterato l'attuale sistema di protezione giudiziario del minore vittima
- In questo modo il puro recepimento della Convenzione, composta di 50 articoli, rischia di essere una mera enunciazione di diritti, priva di efficacia
- Si può dire che oggi la Convenzione di Lanzarote sia stata recepita, ma il cammino di adeguamento del nostro ordinamento è solo all'inizio









Recenti aggiornamenti

Legge 27 giugno 2013, n. 77 – Recepimento Convenzione Istanbul

- Legge che recepisce semplicemente la Convenzione
- Alcune previsioni attuative sono state poi inserite nella L. 119/2013

Legge 15.10.2013, n. 119 (cd. contro femminicidio)

- Aggravanti in caso di *violenza* assistita di minore
- Irrevocabilità querela in caso di grave stalking
- Estensione dell'audizione protetta a tutti i casi di vulnerabilità
- Possibilità di provvedimenti urgenti per divieto di avvicinarsi a dimora o luoghi abituali e arresto in fragranza
- Costante informazione alle persone offese di maltrattamenti in famiglia









Definizioni di abuso sessuale coerenti con la Convenzione di Lanzarote

- OMS: insieme di atti che un adulto compie su un bambino per il proprio soddisfacimento sessuale
- Letteratura: per abuso sessuale su un minore si intende ogni atto sessuale tentato o completo, contatto sessuale o interazione senza contatto sessuale, con un bambino da parte di un adulto







Classificazioni (in grassetto i nuovi reati della L. 172/2012)

Esempi di atti "con contatto"	Esempi di atti anche "senza contatto"
	(Sfruttamento sessuale)
Rapporti sessuali	Esibizionismo, Costrizione ad
Penetrazione vaginale	assistere ad atti sessuali e a
Penetrazione anale	visionare materiale pornografico
Fellatio	(Corruzione di minorenni)
Toccamenti ai genitali sopra o sotto i	Molestie sessuali verbali
vestiti	Adescamento (proposte per mezzo
Inserimento di oggetti nei genitali	telematico finalizzate a compiere
Inserimento di altre parti del corpo	reati sessuali)
nei genitali	Induzione alla prostituzione e alla
Masturbazione	pedopornografia
Induzione ai toccamenti e alla	Rappresentazione di un minorenne in
masturbazione	attività sessuali esplicite, reali o
Etc.	simulate, e rappresentazione di organi
	sessuali di minorenne (pornografia)
	Istigazione a pratiche di pedofilia e di
	pedopornografia



VI° CONGRESSO

STATI GENERALI 2013
SUL MAL-TRATTAMENTO
ALL'INFANZIA IN ITALIA





Epidemiologia

Ricerca Finkelhor (19 paesi esaminati):

I bambini vittima di abuso sessuale si attestano in un range fra il 7% e il 36% per le femmine e il 3% e 29% per i maschi.

Stati Uniti 2010: 63.527 casi di abuso sessuale sui minori denunciati, pari al 9,2% del totale dei casi di maltrattamento

Regno Unito 2010+2011: 17.727 abusi sessuali sui minori denunciati

Il 24,1% dei giovani inglesi (1 su 4) ha fatto esperienza di abuso sessuale durante la loro infanzia e il 9,4% dei ragazzi fra gli 11 e 17 anni hanno avuto un'esperienza di abuso nell'anno precedente









Epidemiologia

Ricerca The Lancet (2008):

Nei Paesi più sviluppati fra il 5% e il 10% delle ragazze e fino al 5% dei ragazzi sono stati vittima di abuso sessuale con penetrazione durante l'età evolutiva

Ricerca OMS (2004)

Tipologie abusi sessuali	Minori Maschi	Minori Femmine
Con contatto	3% - 7%	2% - 13%
Senza contatto	1% - 3%	6% - 8%
Penetrazione	1% - 9%	3% - 5%
Altro tipo	7% - 8%	3% - 25%









Epidemiologia



Rapporto europeo OMS 2013

- 852 bambini sotto i 15 anni muoiono ogni anno in Europa vittime di maltrattamento
- il 13,4% delle bambine e il 5,7% dei bambini sono vittime di abuso sessuale (18 milioni di bambini in Europa)
- il 22,9% dei bambini è vittima di violenza fisica (44 milioni)
- il 29,6% è vittima di violenza psicologica (55 milioni)



VI° CONGRESSO
STATI GENERALI 2013
SUL MAL-TRATTAMENTO
ALL'INFANZIA IN ITALIA





Ricerche retrospettive su abusi non denunciati

Ricerca London e altri (2005):

- □ 60-70% di uomini e donne vittime non hanno rivelato l'abuso
- □ solo il 10-18% ricorda la segnalazione (disclosure)

ISTAT (2007):

- □ 1,4 milioni di donne hanno subito abusi prima dei 16 anni
- □ 95% non lo ha denunciato

Istituto degli Innocenti (2006) – Vite in bilico

- □ 5,9% donne subisce abuso sessuale
- □ 18,1% forme multiple di ESI









Quadro generale della Convenzione: cosa prevedono i 50 articoli

- Politiche e programmi di prevenzione (monitoraggio e controllo su persone a rischio, programmi di istruzione, informazione e sensibilizzazione, partecipazione dei bambini)
- Coordinamento fra autorità specializzate nazionali e locali
- Misure di protezione e assistenza alle vittime (segnalazione, servizi, etc.)
- Misure di intervento per gli autori dei reati sessuali su minori o persone a rischio di compierli
- Interventi sul diritto penale e tipologie di reato
- Indagini, procedimenti e diritto procedurale
- Cooperazione internazionale









Principi generali di protezione del bambino nel procedimento (art. 30)

- 1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le indagini e procedure penali avvengano nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del bambino.
- 2. Ciascuna Parte dovrà adottare un approccio protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini ed i procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal bambino e che la risposta penale del sistema giuridico si accompagni all'assistenza, qualora opportuno.







Principi generali di protezione del bambino nel procedimento (art. 30)

- 3. Ciascuna Parte dovrà assicurare che le indagini e i procedimenti penali siano effettuati con precedenza e siano condotti senza ingiustificato ritardo.
- 4. Ciascuna Parte dovrà assicurare che i provvedimenti adottati in conformità al presente capitolo non pregiudichino i diritti alla difesa e l'esigenza di **un processo equo ed imparziale**, in conformità all'articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.





+

Fasi e tempi del procedimento

Fasi Tempi

Rivelazione

• Rivelazione diretta/emersione

Denuncia

 Nel più breve tempo possibile ai fini della tutela e protezione

Avvio procedime nto penale • Precedenza e senza ingiustificato ritardo







+

Strumenti di protezione delle vittime minorenni (art. 31)

- Informazione alle vittime sui diritti, sui servizi, sull'eventuale rimessa in libertà del sospetto autore di reato
- Diritto di ascolto dei minori ai fini della prova, ma anche per l'espressione delle loro opinioni, bisogni, preoccupazioni
- Assistenza finalizzata alla promozione dei diritti delle vittime minorenni
- Protezione della privacy
- Protezione da qualsiasi contatto con il sospetto abusante
- Assistenza legale gratuita
- Nomina rappresentante speciale
- Assistenza da parte di ONG
- Adozione di un linguaggio comprensibile a seconda dell'età







Nomina dell'esperto (art. 5 L. 172/2012)

 ■Polizia giudiziaria (anche nella fase di assunzione di sommarie informazioni),
 Pubblico Ministero e Difensore (quando devono assumere informazioni) da persone minori, si avvalgono di un esperto di psicologia o psichiatria infantile





Ammissione del sostegno/assistenza affetttiva e psicologica per il minore (art. 4 - L. 172/2012)

L'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

N.B. Trascorso un anno, pochi Tribunali hanno istituito l'elenco







Il Manuale delle Nazioni Unite tradotto dal Ministero della Giustizia



Manuale per Professionisti

e Responsabili politici su La giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato

testo originale a cura dell'UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)

- Diritto di essere trattato con dignità e partecipazione emotiva
- Diritto di essere protetto dalla discriminazione
- Diritto di essere informato
- Diritto di essere ascoltato
- Diritto ad un'assistenza efficace
- Diritto alla privacy
- Diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario
- Diritto alla sicurezza
- Diritto alla riparazione
- Diritto a misure di prevenzione speciali

www.csm.it









A proposito di ascolto... (dal Manuale UNODC)

"I minori hanno anche il diritto di essere trattati con **partecipazione emotiva**, il che implica comprensione e sensibilità nei confronti dei sentimenti, dei bisogni, delle convinzioni, dello stile comunicativo e delle esperienze individuali che essi hanno...

Il diritto di essere ascoltati va ben oltre il fornire delle prove. Comprende il diritto di esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni...

Questo implica che le autorità diano ai minori vittime e testimoni la possibilità di esprimersi pienamente, che li ascoltino e prestino la dovuta attenzione alle loro opinioni"







Ruolo dell'assistenza (persona di sostegno) secondo principi Nazioni Unite

- Fornisce un sostegno emotivo globale al minore;
- fornisce assistenza al minore in modo rispettoso della sua sensibilità durante l'intero svolgimento del procedimento giudiziario. Tale assistenza può comprendere misure per alleviare gli effetti negativi del reato sul minore, misure per assistere il minore nella sua vita quotidiana nonché misure per assistere il minore nell'affrontare questioni di tipo amministrativo derivanti dalle circostanze del caso;
- informa sulla necessità di terapia o consulenza;
- media e comunica con i genitori, il tutore, la famiglia, gli amici nonché il curatore speciale, se del caso;
- informa il minore in merito alla composizione della squadra investigativa o del tribunale ed a tutte le altre questioni relative al procedimento giudiziario;









Ruolo dell'assistenza (persona di sostegno) secondo principi Nazioni Unite

- in coordinamento con il curatore (se presente), valuta con il tribunale, il minore, i genitori o il tutore le diverse soluzioni possibili per fornire la prova, come registrazioni video, se disponibili, ed altri mezzi per tutelare l'interesse superiore del minore;
- in coordinamento con il curatore o in assenza dello stesso, valuta con le Autorità giudiziarie, la Procura ed il Tribunale l'opportunità di ordinare misure di protezione;
- richiede che siano ordinate misure di protezione, se del caso;
- richiede misure di assistenza particolari se le condizioni del minore lo esigono.







Il problema della formazione dei professionisti (programma proposto da UNODC)

Necessità di garantire un profilo professionale specializzato di esperto e persona di sostegno a livello nazionale a supporto del procedimento penale

- (a) Norme, standard e principi in materia di diritti umani, compresi i diritti del fanciullo;
- (b) Principi e doveri etici relativi all'adempimento delle proprie funzioni;
- (c) Segni e sintomi indicativi di reati a danno di minori;
- (d) Competenze e tecniche per la valutazione delle situazioni di crisi, in particolare per effettuare segnalazioni, ponendo l'accento sulla necessità di riservatezza;
- (e) La dinamica e la natura della violenza a danno di minori e l'impatto e le conseguenze, compresi effetti fisici e psicologici negativi, dei reati commessi a danno di minori;
- (f) Tecniche e misure speciali per assistere i minori vittime e testimoni nel procedimento giudiziario;







+ Il problema della formazione dei professionisti (programma proposto da UNODC)

- (g) Informazioni sulle fasi di sviluppo dei minore nonché sulle questioni linguistiche, etniche, religiose, sociali e di sesso tenendo conto delle differenze culturali e dell'età, con particolare attenzione ai minori appartenenti a gruppi svantaggiati;
- (h) Adeguate competenze comunicative adulto-minore, compreso un approccio rispettoso della sensibilità del minore;
- (i) Tecniche di audizione e valutazione che riducano al minimo il turbamento o
 trauma per i minori e che, nel contempo, massimizzino la qualità delle informazioni
 ricevute dagli stessi, comprese le competenze per relazionarsi con minori vittime e
 testimoni in modo rispettoso della sensibilità, comprensivo, costruttivo e
 rassicurante;
- (j) Metodi per proteggere e presentare la prova ed interrogare i minori testimoni;
- (k) Ruoli e metodi di lavoro dei professionisti che operano con minori vittime e testimoni.









Coordinamento integrato, valutazione e progettazione

Risposta
coordinata di rete
fra servizi sociosanitari
(sostegno), PG,
PM ord. e min.,
T.M., Curatore,
esperto, etc.
Individuazione
case manager del
sostegno
(continuità
dell'assistenza e
riduzione turn
over)

Valutazione dei bisogni minore, dei tempi e delle fasi, della capacità a testimoniare, dei possibili rischi di vittimizzazione, valutazione dei rischi fonte di errori, Valutazione della resilienza del minore alle prove testimoniali, etc.

Preparazione del minore e informazione, Modalità della consulenza e dell'audizione, Modalità dell'assistenza, Modalità e limiti della terapia, Azioni di mitigazione dell'errore, Tempi, Ruoli







+ Spunti di riflessione

- Necessità di coordinamento fra i diversi soggetti del procedimento penale e di quello di tutela e protezione
- Garanzia del sostegno e della terapia al minore vittima e continuità dello stesso operatore
- Garanzia della terapia per l'autore di reato





Coordinamento

- Maggiore specializzazione dei professionisti (art. 36 Conv.)
- Adozione di protocolli specifici che prevedano effettive forme di rete sul singolo caso nel superiore interesse del minore
- Costituzione di equipe multidisciplinari per la valutazione e progettazione del procedimento per singoli casi
- Referente Unico del Minore, responsabile dell'accompagnamento nel percorso giudiziario









Compatibilità fra procedimento e terapia

- Il diritto del bambino alle cure non può essere sospeso e i procedimenti, anche nelle migliori prassi, sono spesso troppo lunghi per pensare di tenere il bambino in "isolamento"
- La terapia ai bambini vittima può e deve essere svolta (cfr. Linee Guida Regno Unito) purché sia prioritariamente valutata e siano fissati ambiti, modalità, condizioni e limiti, per evitare l'eventuale rischio di "inquinamento" della prova testimoniale
- E' necessario che l'assistenza da un lato e la terapia dall'altro siano svolte nell'ambito di nuclei specializzati socio-sanitari, organizzati dalle Regioni, in collaborazione con le organizzazioni esperte. Occorre garantire che una stessa persona di sostegno possa seguire il minore per tutto il percorso







Linee guida cliniche e procedimenti

 Auspichiamo che al più presto il nostro Ministero della Giustizia, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti, avvii l'elaborazione di linee guida nazionali, come è stato più volte richiesto, che possano orientare l'azione di tutti gli attori del procedimento penale e della tutela e protezione con procedure definite









Riabilitazione per gli autori di reato (art 7 – L. 172/2012)

- Gli autori di reato sessuale possono ricevere programmi di riabilitazione specifica e trattamenti psicologici
- La partecipazione a questi programmi è incentivata dalla possibile concessione di benefici
- La terapia sugli abusanti è sul piano della ricerca clinica importante perché offre molte informazioni sulla patogenesi della perversione e sull'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto





+ Cosa fare per evitare il ripetersi del caso di Harriet Stump e delle migliaia di bambini vittime non credute e senza giustizia?



- Metodo EDV per combattere la violenza domestica
- Tribunali specializzati in violenza domestica
- Istituzione degli Indipendent Domestic Violence Advisor (IDVA) e delle Multi-Agency Risk Assessment Conference (MARAC)
- Aumento dei procedimenti contro gli abusanti e diminuzione delle assoluzioni





Il compito deontologico

Ciò che risulta indiscutibile, in un panorama a volte troppo sfumato o troppo contrappositivo, è l'esigenza di acquisire competenze specialistiche e di esercitarle senza derogare dal principale compito deontologico di portare sollievo alla sofferenza.

Marinella Malacrea









Le novità in materia di tutela dei minori vittime di reati sessuali, dopo la convenzione di Lanzarote

Torino, 12 dicembre 2013

ANDREA BOLLINI, direttore Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza "Don Silvio De Annuntiis", Scerne di Pineto, Consigliere CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia